Reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 83/2024

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro;
VISTO l'art. 9 del D.P.R. 83/2024;
VISTI i verbali del Consiglio Accademico n° 14 del 09/09/2025;
VISTA la nota a firma congiunta del Direttore e del Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro prot. n° 4174/2025 del 15/09/2025

DECRETA

la pubblicazione del presente "Regolamento per il Reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 83/2024".

ART.1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente regolamento, emanato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, terzo e quinto comma del D.P.R. 83/24 e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano alle procedure di reclutamento del personale docente a tempo determinato, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami.
2. Per sopperire temporaneamente a esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro provvede mediante la sottoscrizione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili per non più di due anni accademici, riferiti a cattedre a tempo pieno ovvero a tempo definito, a cui non si applica la disciplina di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n.240.

ART. 2 - INDIZIONE DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE

1. Gli incarichi di cui al comma 1 del precedente articolo sono attribuiti mediante procedure di partecipazione selezione disciplinate dall'Accademia di Belle Arti di Catanzaro con il presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), limitatamente ai divieti di alle commissioni ivi previsti, e 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei seguenti criteri e modalità:

   a) indizione delle procedure, distinte per settore artistico-disciplinare ed eventualmente riferite a un profilo disciplinare correlato alle esigenze didattiche programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'istituzione nell'ambito delle rispettive competenze.

   b) definizione delle modalità telematiche dei tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a quindici giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'istituzione, sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15 del D.P.R. 83/24 e sul portale InPa;

c) previsione che le procedure di selezione avvengano tramite la valutazione dei titoli di ogni candidato;

d) pubblicazione dei bandi sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15 del D.P.R 83/24;

e) partecipazione alle procedure di coloro che sono in possesso almeno di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché' di titoli equipollenti conseguiti all'estero;

f) nell'ambito di quanto previsto alla lettera b) sono valutabili i seguenti titoli:

1) possesso dell'abilitazione artistica di cui all'articolo 2, per almeno un quarto dei punti attribuiti ai titoli;

2) titoli di studio e culturali di alta qualificazione;

3) attività di insegnamento presso istituzioni di alta formazione svolta nei precedenti dieci anni con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso e prevedendo un punteggio maggiore per l'attività di docenza in ambito AFAM e universitario;

4) qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale;

5) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività artistica, scientifica o professionale;

g) previsione che le commissioni giudicatrici siano composte da tre membri, di cui almeno uno esterno all''Accademia di Belle Arti di Catanzaro, individuati dal Consiglio accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dalla competente struttura didattica ove esistente o, in mancanza, dal Direttore, di docenti del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione o ad esso affine. Il Consiglio accademico può individuare nominativi di esperti esterni in mancanza di docenti di ruolo disponibili;

2. Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa rinvio all'articolo 8 del D.P.R. 83/24.

ART. 3 - INDIZIONE DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE RICERCATORE

1. Gli incarichi di cui al comma 2 dell'art.1 del presente regolamento sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dal presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni ivi previsti, e 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché' dei seguenti criteri e modalità:

a) indizione delle procedure, distinte per settore artistico-disciplinare ed eventualmente riferite a un profilo disciplinare correlato alle esigenze di ricerca programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'istituzione nell'ambito delle rispettive competenze;

b) definizione delle modalità telematiche dei tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da presentare da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a quindici giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15 del D.P.R. 83/24;

c) previsione che le procedure di selezione avvengano tramite la valutazione dei titoli di ogni candidato;

d) pubblicazione dei bandi sul sito dell'istituzione, sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero e sul portale InPa, di cui all'articolo 15 del D.P.R. 83/24;

e) partecipazione alle procedure di coloro che sono in possesso almeno di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati;

f) nell'ambito di quanto previsto alla lettera b) sono valutabili i seguenti titoli:

1) titoli di studio e culturali di alta qualificazione, attribuendo un quarto dei punti riservati ai titoli *al possesso del dottorato di ricerca;*

2) attività di ricerca svolta nei precedenti dieci anni con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso;

3) qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni;

4) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni.

ART. 4 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro ed è composta da tre membri, di cui almeno uno esterno all'Accademia, individuati dal Consiglio accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dalla competente struttura didattica ove esistente o, in mancanza, dal Direttore, di docenti o ricercatori a tempo indeterminato del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione o ad esso affine. Il Consiglio accademico può individuare nominativi di esperti esterni in mancanza di docenti e ricercatori di ruolo disponibili.

ART. 5 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'articolo 6 del D.P.R. 83/24.
2. Alle procedure concorsuali e comparative di cui al presente regolamento non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio accademico.

ACCADEMIA DI BELLE ARTI - CATANZARO

IL DIRETTORE
Arch. Prof. Virgilio Piccari